

SINDACATO AVVOCATI E PROCURATORI DI SALERNO

PARERE SUL PROGETTO PRELIMINARE
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE




SALERNO
STAB. TIP. FRATELLI JOVANE DI GAETANO
—
1929 VII



IV-e-56

REGISTRATO



PARERE SUL PROGETTO PRELIMINARE DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE _____

**BIBLIOTECA
"GIOVANNI CUOMO"
SALERNO**

A
S. E. ALFREDO ROCCO

CHE

ARMONIZZANDO L'AUTORITÀ DI MINISTRO

CON LA SAPIENZA

D'INSIGNE MAESTRO DI DIRITTO

VOLLE E SEPPE

RIFLETTERE NELLA NUOVA LEGISLAZIONE D'ITALIA

LA PASSIONE

GLI ORIENTAMENTI E I NUOVI ASPETTI

DELLA VITA NAZIONALE

RIVOLTA A PIÙ ALTI DESTINI

DALLA SACRA RIVOLUZIONE

DELLE CAMICIE NERE

E

DALL'INESAURIBILE GENIO DI NOSTRA STIRPE

A S. E. il Ministro della Giustizia

ROMA.

Eccellenza!

Il Sindacato Avvocati e Procuratori di questa provincia, che ha l'alto onore e l'intimo orgoglio di una remota anzianità di costituzione - la quale coincide con le prime manifestazioni di vita Sindacale Fascista - compie il dovere di sottometerle il suo parere, richiesto da V. E., sul Progetto preliminare del nuovo Codice di procedura penale.

Il Sindacato non ha neppure delibati i principî fondamentali, che suffondono il Progetto, in quanto costituiscono l'indirizzo giuridico - politico della riforma, in armonia alle concezioni del Regime e agli orientamenti ed alle esigenze della rinnovata coscienza giuridica della Nazione, al di sopra di tutte le scuole e di tutti i metodi. Lungi dal profondersi in inutili, o, quanto meno, inopportune divagazioni apologetiche, sulla genialità della riforma, si è soffermato nella disamina dei varî istituti, esprimendo, con serena obiettività e perfetta consapevolezza del dovere da compiere, il proprio dissenso su quei punti, che la quotidiana pratica professionale induce a ritenere possano essere pericolosi nella struttura giuridica e di dubbia interpretazione nella dizione letterale. Il parere espresso dal Sindacato è quale da V. E. venne richiesto: sintetico, chiaro, sereno. Quale possa essere il criterio di V. E. nella compilazione del progetto definitivo, il Sindacato è orgoglioso di aver lavorato con sani intendimenti, nell'auspicio che il nuovo

Codice di procedura penale, riflettendo le visioni della mutata coscienza nazionale, meglio, e più saggiamente, disciplini l'azione dei cittadini nella vita dello Stato Fascista.

Accolga, l'Eccellenza Vostra, le attestazioni del sincero omaggio mio e del Sindacato, che ho l'onore di rappresentare.

IL SEGRETARIO

Avv. Settimio Mobilio

Questo parere è stato elaborato da un'apposita Commissione di Avvocati iscritti al Sindacato, nominata e presieduta dal Segretario, Avv. SECCIMIO MOBILIO, su relazione degli avvocati: MARIO PARRILLI per il Libro I, CAMILLO DE FELICE ed ERNESTO NUNZIANTE per il Libro II, RAFFAELE PETTI per i Libri III, IV e V.



LIBRO I.

Disposizioni generali.

DELL'AZIONE CIVILE (Art. 24 e 25).

Accettato nella sua interezza il principio « *electa una via non datur recursus ad alteram* », è logicamente conseguenziale e giuridicamente perfetta la inibizione di esercitare, nel procedimento penale, l'azione civile, che sia stata anteriormente proposta davanti al giudice suo proprio, abolendo la facoltà di cui all'art. 10 del vigente codice di procedura.

Sostanzialmente contraddittoria appare, invece, la innovazione introdotta col capoverso dell'art. 25, la quale faculta l'esercizio dell'azione civile in seguito alla sentenza penale che abbia dichiarato *non sufficienti* le prove che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso, « *quando si proponcano nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel giudizio penale, rendano manifesto che il fatto sussiste, ovvero che il prosciolto lo ha commesso* ».

È evidente il pericolo.

La possibilità di due giudicati diversi, e, peggio, con-

traditorî esorterebbe, essa sola, a non sommettere l'autorità della pronunzia irrevocabile del magistrato penale a trascurabili interessi privati.

Siffatta disposizione scuote, innanzi tutto, quell'opinione di sicurezza che, necessariamente, deve presidiare, nella coscienza dei cittadini, l'opera della giustizia, e menoma quella presunzione di verità che, opportunamente, deve sorreggere, presso i consociati, il responso ultimo dei giudici.

È agevole prevedere quale penosa e dannosa ripercussione avrebbe e quali traviazioni determinerebbe la sentenza di un giudice civile, che, in sede di accertamento e di liquidazione del danno, dichiarasse raggiunta la prova della sussistenza di un fatto o della responsabilità, in ordine ad esso, del prosciolto, in aperto flagrante contrasto con il giudicato penale irrevocabile.

Si riconoscerebbe autore di un fatto delittuoso, e tale lo si proclamerebbe nella solennità di una sentenza, chi non potrebbe, d'altra parte, essere costretto a subire le sanzioni che la legge stabilisce a presidio della società.

Si potrebbe, finalmente, colpire il responsabile di grave delitto — sfuggito alla giusta punizione perchè seppe, con astuto accorgimento, sottrarre alla luce della verità le prove e gli indizi della sua colpevolezza — e si dovrebbe, nell'atto stesso in cui si conclama la sua reità, riconoscergli il diritto alla più stolta ed immorale impunità!

A prescindere dal facile gioco, cui si abbandonerebbero tutti i presunti lesi che vedessero conchiudersi un procedimento penale con l'assoluzione dell'imputato per insufficienza di prova sul fatto o sulla responsabilità, col proporre sempre l'azione civile adducendo nuovi elementi che, nella degenerata passione di litiganti sconfitti, sarebbe loro facile artefare e creare; a prescindere dall'enorme moltiplicarsi dei giu-

dizî, che, attraverso tale facoltà, si determinerebbe, laddove tutto il Progetto s'ispira all'encomiabile principio della maggiore riduzione di essi; a prescindere da queste e da altre considerazioni di pratica utilità, appare eccessivo e sconsigliabile scalfire, in omaggio al singolo tornaconto privato, l'autorità del giudicato penale.

Nel cozzo di contrastanti interessi, è innegabile che sia predominante e precipuo l'interesse pubblico, il quale vuole garantite da scosse e turbamenti inopportuni le proprie istituzioni.

Chè se, per un momento, dovesse accedersi alla tesi propugnata dal Progetto, non si vede perchè — alla stregua delle nuove prove addotte, che, sole o unite a quelle già esaminate, rendessero manifesta la sussistenza del fatto o la responsabilità del prosciolto — non si potrebbe far luogo a novello giudizio.

Il rispetto alla *res judicata* non può subire adattamenti o diminuzioni: o si riconosce la irrevocabilità del giudicato, e non è prudente — politicamente e giuridicamente — esporre questo — che, ripetiamo, dev'esser sempre sorretto da una presunzione di verità — al pericolo di una smentita o di una contraddizione, cui non potrebbe seguire una salutare e necessaria rettifica; o una tale irrevocabilità si disconosce, ed è doveroso stabilire che il prosciolto, a carico del quale nuovi elementi di prova siano stati adottati, potrà, a criterio del magistrato competente, essere sottoposto a novello giudizio, non pure per l'accertamento del danno ma, e sopra tutto, per l'accertamento della sua penale responsabilità.

Un caso, in fondo, di revisione in danno dell'imputato: ricorrono, nella dizione del capoverso dell'art. 25, gli stessi termini e le stesse locuzioni adoperate, dal Progetto, nel n. 3 dell'art. 560.

Non è chi non vegga, peraltro, il pericolo estremo di una tale innovazione, che, solo per coerenza ed armonia di principî e di norme, bisognerebbe introdurre e sancire nel Progetto.

Certo, per le ragioni innanzi esposte – le quali assommano in una verità innegabile: la preponderanza, cioè, del pubblico interesse su quello privato, ed il maggior prestigio, in conseguenza, di cui deve essere rivestito e circondato il responso irrevocabile del giudice penale – appare evidente buon avviso quello di sopprimere il capoverso dell'art. 25 e tutte le norme che, nel Progetto, ad esso si riferiscono.

DEL GIUDICE (art. 31).

A parte il rilievo che, di solito, vengono preposti alla giustizia pretoria magistrati all'inizio della carriera – e, però, inesperti, o, comunque, ancora privi del maggior presidio di capacità che l'esperienza assicura – indica eccessivo l'aumento della competenza del pretore stabilito dal Progetto una più sostanziale e profonda considerazione.

Cada pure la scelta sui più degni e migliori – sicchè i meriti degli eletti garantiscano dalla possibilità di frequenti e gravi errori –, sarà sempre poco tranquillizzante affidare alla cognizione di *un giudice unico* delitti punibili fino a tre anni di reclusione e con la multa, sola o congiunta alla pena restrittiva, fino a lire diecimila.

Anche gli uomini di eccezione non si sottraggono alla legge umana dell'errore: donde la riconosciuta opportunità di accrescere il numero dei giudici quanto più si avvicini alla irrevocabilità la definizione dei procedimenti.

Or, se, per poco, si pensi che la prescritta competenza

può, nei casi concreti di concorso di più reati, superare, col mezzo del cumulo giuridico, di gran lunga, la già eccessiva sfera di attribuzioni, fino a raggiungere impressionanti limiti di pena, che si approssimerebbero assai a quelli *massimi* di competenza dei tribunali; non si può disconoscere che costituirebbe somma imprudenza un così ampio ed esteso accrescimento di potere.

Nè vale addurre che le esagerazioni, cui si lasciasse trasportare il primo giudice, potrebbero efficacemente essere sanate e mitigate nel giudizio di secondo grado, poichè non è canone di perfetta legislazione demandare agli interpreti ed agli esecutori della legge il compito di correggere abusi ed eccessività che, già, in precedenza, furono avvertiti e temuti e che si sarebbero perciò dovuti prevenire ed eliminare.

Una tale giustificazione urta, d'altra parte, col criterio che, nel Progetto, regola l'istituto dell'appello. Statuendo, infatti, la *reformatio in peius*, si è voluto, come nella Relazione è detto, infrenare il dilagare delle impugnazioni. Se il giudizio d'appello dovrà essere, per converso, riparatore di facili esuberanze, le impugnazioni, lungi dal diminuire, assurgeranno a fantastica prolificità.

L'ibrido istituto della così detta « *competenza prorogata* », attualmente in vigore, se può, da un punto di vista astratto, meritare riserve e ripulse, non offre, certo, pericoli di simigliante importanza.

In virtù di esso, possono essere devoluti al pretore delitti *punibili* sino a tre anni, ma che il pretore *non può punire* con una pena eccedente i limiti della sua ordinaria competenza: nessun'alea sinistra batte, quindi, la giustizia.

Invero, un accrescimento della potestà pretoria impongono le più gravi penalità previste dal progetto del nuovo

Codice penale. Ma sarebbe augurabile che essa venga contenuta in confini più proprii, che, mentre in proporzione lascino inalterata la competenza attuale, rassicurino da una troppo facile possibilità di errore e di esagerazione.

DELLA COMPETENZA PER MATERIA (art. 34).

Risponde ad un esatto criterio giuridico e ad un' evidente convenienza pratica la disposizione di cui all'art. 34 del Progetto.

Non sollevata dall'interessato alcuna eccezione, quando il giudice di competenza superiore conosca di un reato attribuito ad un giudice inferiore — di fronte al quale quello avrebbe avuto competenza di secondo grado —, la sentenza così emessa, lungi dall'essere viziata di nullità, è inappellabile.

È una implicita quanto chiara rinunzia al doppio grado di giurisdizione da parte di chi avrebbe avuto per legge il diritto di chiedere l'osservanza delle ordinarie norme regolatrici della competenza.

DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO (art. 43).

Inteso per « *giudice naturale* » non il giudice competente per territorio, ma « *un qualsiasi giudice competente per materia previamente e regolarmente istituito nello Stato* » — così come si assume nella Relazione —, è intuitivo che il rispetto delle regole sulla competenza territoriale rappresenti un interesse esclusivo delle parti, nel silenzio delle quali nessun provvedimento di ufficio è reso obbligatorio.

È da rilevare solo che è pleonastica, e potrebbe essere contraddittoria, la dichiarazione di incompetenza prescritta dall'art. 43 per il giudice di appello, il quale riconosca che il primo giudice era incompetente per territorio, quando lo stesso art. 43 statuisce che il medesimo giudice decide sull'appello, *anche se la competenza in primo grado sarebbe spettata ad un giudice estraneo alla circoscrizione del giudice di appello.*

Ammessa tale dichiarazione di incompetenza, essa non potrebbe nè dovrebbe restar priva di un qualsiasi effetto. Ridotta ad una... platonica ed inerte constatazione, non ha alcuna ragion d'essere.

Epperò, se ne ravvisa opportuna la soppressione.

DELLA PARTE CIVILE (art. 93).

In verità, le ragioni giustificatrici addotte nella Relazione circa le restrizioni apportate sul momento ultimo utile per effettuare la costituzione di parte civile in giudizio, non spiegano esaurientemente le limitazioni introdotte.

La preoccupazione di evitare i così detti « *colpi di scena* » e di non turbare, con una ritardata presentazione, il regolare e spedito svolgimento degli atti processuali, mentre, da un lato, non appare legittimata dalla pratica quotidiana delle vicende giudiziarie – la quale non registra che qualche isolato trascurabile caso di « *teatralità* », non atto a determinare le misure adottate – non ripaga, dall'altro, della frettolosa rinuncia alla presenza in giudizio di una parte, che, se ha una funzione ed un compito meno precipui ed indispensabili, può contribuire, coi suoi mezzi di prova, a rendere più piena la valutazione riservata al giudi-

cante. Le limitazioni previste dal Progetto vieterebbero spesso, in concreto, di applicare efficacemente la importante e considerevole innovazione che il Progetto stesso introduce, quanto alla liquidazione definitiva dei danni da attribuirsi alla parte civile nella sentenza penale di condanna. Si avrebbe un inutile e dannoso moltiplicarsi di giudizi, senza che, peraltro, si possa realizzare una maggiore speditezza nello svolgimento degli atti processuali, poichè non si vede quale serio ritardo possa cagionare la costituzione di parte civile effettuata nel corso del dibattimento.

Se svantaggi, infatti, il ritardato ingresso in giudizio può determinare, essi sono tutti, e solo, per la parte stessa, che sarà così, volontariamente, decaduta dal diritto di maggiormente lumeggiare, col concorso degli elementi in suo possesso, le proprie ragioni, e di avanzare tutte quelle istanze ed eccezioni che la legge rende proponibili soltanto *in limite litis*.

DIFENSORI E RAPPRESENTANTI DELLA PARTE CIVILE IN GIUDIZIO (art. 126).

Vulnera il principio indiscusso, ed accettato dallo stesso Progetto, della fiducia nel proprio difensore, la disposizione di cui al capoverso dell'art. 126, secondo la quale « *quando allo stesso dibattimento partecipino, anche successivamente, più parti civili, tra le quali non vi sia conflitto di interessi, esse non possano essere rappresentate o assistite da più di due difensori* ».

Se una tale restrizione è determinata dalla necessità di rendere più agile e più sollecito il giudizio, si potrebbe, con la stessa efficacia di utili risultati, adottare il tempera-

mento di consentire ad ogni parte civile di essere rappresentata o assistita dal proprio difensore di fiducia, limitando a due, per quelle parti i cui interessi non siano in conflitto, il numero dei patroni che possono svolgere le comuni conclusioni.

Sembrerebbe — stando alla lettera della Relazione, nella quale, a proposito di siffatta restrizione, si parla di « *parti* » in generale e sotto il *Capo V* — che essa si estenda anche ai difensori degli imputati.

In realtà, nel Progetto ne è cenno solo nel ricordato art. 126, che disciplina e governa l'assistenza e la rappresentanza della parte civile, senza che alcun richiamo se ne faccia nel precedente art. 125, il quale prevede soltanto la impossibilità per l'imputato di essere assistito in giudizio da più di due difensori.

Giungerebbe salutare un' chiarimento.

ABBANDONO DELLA DIFESA DELL'IMPUTATO PROVVEDIMENTI PER LA SOSTITUZIONE (art. 133).

La difesa dell'imputato è sacra, o, quanto meno, indispensabile. È, per ciò, appunto, che la legge non ne consente al difensore l'abbandono, in nessun caso.

Ma permettere che la si affidi, in udienza, a un vice pretore, o a un uditore giudiziario, o, *in mancanza*, a un giudice, è come ammetterne la perfetta inutilità!

Malintesa solidarietà di classe, ossequio incondizionato al superiore che rappresenterà l'ufficio del P. M. ed ai componenti il collegio giudicante, attutiranno la foga e lo slancio difensivo fino a ridurre il più alto compito e la più delicata funzione che siano nei dibattiti penali ad un' insignificante

figura di comodo, che, per ragioni etiche ed estetiche, varrebbe meglio sopprimere!

E quale controllo avrà l'improvvisato patrono, nell'adempimento del suo improvviso dovere?

Quali saranno gli organi disciplinari, cui potrebbe eventualmente denunciarsi un suo riprovevole atteggiamento?

Si comminino sanzioni più severe contro l'avvocato che abbandona la difesa in dibattimento. Gli si infligga financo la suprema punizione della radiazione dagli albi professionali. Ma non si faccia così facile gioco delle sorti di un imputato, ai cui danni soltanto ricadrebbero le conseguenze del censurabile contegno del proprio difensore!

SANZIONI CONTRO LA FRODE PROCESSUALE

(art. 146).

Non necessaria nè lusinghiera per il decoro della classe degli avvocati - che, ripetutamente, si qualifica *nobile*, e, ripetutamente, si diminuisce con espressioni poco ambite e diffidenze non giustificate! - è la sanzione prevista dall'art. 146.

Costringere un difensore a sottoporre ad indagini ed accertamenti i fatti o le circostanze a lui riferiti dalla parte affidata al suo patrocinio; mantenerlo nella costante preoccupazione di non incorrere in responsabilità penali, egli per primo; è inceppare la sua libertà di azione e di apprezzamento, è annullare la sua stessa funzione.

I patroni delle parti non emettono giudizi, sicchè debba ogni loro movimento essere preceduto da severità di investigazioni e da ponderatezza di calcolo: essi offrono, al magistrato che procede all'acclaramento dei fatti e delle rispet-

tive responsabilità, il mezzo di cogliere la verità, sia pure attraverso le inevitabili ed umane esagerazioni, cui la passione trascina ed induce i contendenti.

Nè si dica che le sanzioni sono stabilite per coloro i quali affermino circostanze *che sanno essere contrarie al vero*, poichè sarà praticamente difficile, se non impossibile, sceverare la malafede dalla buona, e poichè, in ogni caso, non appare conveniente affidare ad un giudice unico un così sottile esame, senza che, d'altra parte, sia prevista una forma qualsiasi di controllo e di difesa e senza che sia disposto un qualunque mezzo di impugnazione.

Se si incorre, dai patroni o dai consulenti tecnici, in infrazioni che la legge comune prevede e punisce come reati, si proceda a loro carico secondo la legge comune. In ogni altro caso, la temerità e l'audacia di qualche isolato mestierante potranno essere, dal giudice, segnalate ai collegi professionali e al Sindacato, che adotteranno misure disciplinari adeguate.

NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE (art. 171).

Estremamente delicata ed onusta di responsabilità rende la funzione del difensore di ufficio la disposizione dell'articolo 171, che stabilisce, per l'imputato irreperibile, le notificazioni degli atti al difensore.

È da rilevare solo che il Progetto crea una ingiusta parità di condizioni tra l'imputato *irreperibile* e l'imputato *renitente, latitante o evaso*.

Disposte le notificazioni al difensore, per quello e per questi, sarebbe equo, nell'interesse del primo, riconoscere

al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato in tutti gli atti, anche in quelli che costui dovrebbe compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

L'imputato irreperibile non è, nei confronti della legge e della giustizia, un renitente, un latitante o un evaso. Per questi, con alta nobiltà d'intenti, il Progetto dispone le notificazioni al difensore, laddove si sarebbero potuto adottare misure di maggior rigore, trattandosi di persone *volontariamente assenti dall'istruzione o dal giudizio, in ispreto alle leggi ed agli ordini dell'autorità*. Pel primo, ben potrebbe il Progetto — nel dubbio che la irreperibilità sia dovuta a ragioni diverse da quelle considerate nella Relazione — riconoscere ed ammettere trasfuso ogni diritto nel difensore di ufficio.

EFFETTO SOSPENSIVO DELL'IMPUGNAZIONE (art. 206).

Urta contro il principio della sovranità del giudicato la facoltà concessa al P. M. di non consentire la scarcerazione dell'imputato prosciolto in giudizio.

Che una *parte* — qual'è considerato il P. M. nel Progetto — possa sovrapporsi alla decisione del giudice investito della cognizione del reato, sembra non rispondente ad un'armonica ed organica delimitazione di compiti e di funzioni.

A sostegno di una sentenza, fin quando non intervenga la contraria pronunzia del magistrato superiore adito, vi è — e non potrebbe altrimenti sorreggersi, nella pubblica coscienza, in vigore di rispetto e di prestigio, l'alta mansione affidata al giudice — una presunzione di verità, la quale non


può nè deve essere scalfita da un atteggiamento ostile, che ne inficci la significazione e ne annulli i risultati.

Mal si concilia, peraltro, il disconoscimento di un tale ossequio, doveroso per tutti, alla pronunzia del magistrato di prime cure — e, segnatamente, dei tribunali e delle corti, non consentendo il Progetto identica facoltà nei confronti delle sentenze pretorie — con la proclamata superfluità dell'istituto dell'appello, che, nella Relazione, si dice mantenuto solo in omaggio alla tradizione, bene affidando i primi giudici per rettitudine, capacità e comprensione del proprio ufficio.

Siffatta convinzione — se non è manifestata solo, come certamente non è, per un grazioso e benevolente elogio, ma per intima lodevole sincerità — costituisce la più autorevole conferma della giuridica e pratica inopportunità della innovazione proposta.

Limitata, come attualmente è, la potestà nel P. M. di non consentire la scarcerazione dell'imputato prosciolto nella istruzione, mentre, da una parte, è contenuta in più modesti e più proprii confini, non permette, dall'altra, di paralizzare nei suoi effetti immediati e precipui la pronunzia del giudice di merito, offrendo solo la possibilità di insorgere contro le sentenze conclusive del giudizio istruttorio, che, a differenza del primo, è un giudizio di mera e superficiale delibazione di fatti e di responsabilità.





LIBRO II.

Dell'Istruzione.

DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA: FLAGRANZA
(art. 238).

Nell'art. 238, stabilendosi il concetto di flagranza – per cui è *flagrante* il reato attualmente commesso – si aggiunge: *o poco prima*. Tale dizione è pericolosa, potendo dar luogo ad interpretazioni errate. Ed è poi inutile, poichè – essendosi considerato in flagranza anche chi, dopo la consumazione del reato, sia inseguito dalla forza pubblica o dall'offeso del reato o da altre persone, o venga sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che abbia commesso poco prima il reato – il *poco prima*, contenuto nella prima parte dell'articolo, trova esauriente posto in tutte le circostanze comprese nel capoverso, le quali, già, per sè stesse, modificano sufficientemente, estendendolo, il concetto di flagranza.

DIVIETO D'ARRESTO IN DETERMINATE CIRCO-
STANZE (art. 251).

Pur plaudendo all'innovazione con la quale si sottrae all'arresto chi ha commesso il fatto nelle circostanze e condizioni di cui agli art. 53, 54, 55 e 56 C. P., questo Sindacato non ritiene opportuna la dizione: *qualità morali del colpevole*. Innanzi tutto, perchè la valutazione di dette *qualità morali* anticiperebbe un giudizio sulla persona del colpevole, reso non da un magistrato ma da un agente di polizia giudiziaria; in secondo luogo, perchè, per coerenza al principio di diritto informatore della disposizione contenuta nell'articolo in esame, deve beneficiare di tale divieto, non solo chi possa vantare determinate funzioni sociali o qualità morali, ma chiunque abbia agito nelle condizioni e circostanze di cui ai detti articoli del codice penale. Insomma, sono le circostanze oggettive quelle che danno diritto all'applicazione dell'articolo in esame, e non le soggettive, le quali non possono, in alcun caso, modificare un fatto che dalla legge non è ritenuto punibile.

REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLE FACOLTÀ D'AR-
RESTO (art. 242).

Ripetendo per quest'articolo quanto si è detto per il precedente, circa la dizione troppo generale di *qualità morali* e circa la possibilità di un erroneo giudizio reso da persona incompetente e incapace, si fa voto perchè sia addirittura soppresso l'articolo in esame. Se è vero che sarebbe ingiusto, antiggiuridico ed immorale trattare tutti alla stessa stregua; senza tener conto delle qualità morali e so-

ciali del prevenuto, non è men vero che non sarebbe giuridico nè morale dare così estesa facoltà di giudizio ad un agente di polizia giudiziaria.

DELLA PRESENTAZIONE SPONTANEA E DEI MANDATI: CASI NEI QUALI IL MANDATO DI CATTURA È FACOLTATIVO (art. 254).

Il limite minimo di 6 mesi per l'emissione facoltativa del mandato di cattura sembra eccessivo, tenendo conto che, nel nuovo codice penale, le pene sono state sensibilmente aumentate, e che, nel vigente codice penale, il minimo è di tre anni. Più adeguato sarebbe, quanto meno, elevarlo ad un anno. Inoltre, per il caso previsto dal n. 2 dell'art. 254, ai fini dell'emissione del mandato di cattura, sembra opportuno precisare che debba trattarsi di condanne delle quali perdurino gli effetti penali. Appare, invero, aberrante far giocare, ai fini penali, sentenze delle quali, o per riabilitazione, o per altra causa, debbano ritenersi cessati gli effetti.

CASI NEI QUALI PUÒ SOSPENDERSI L'ESECUZIONE DEL MANDATO DI CATTURA (art. 260).

Anche per quest'articolo riteniamo opportuno prendere in considerazione quanto precedentemente si è detto per l'arresto in flagranza. Se l'emissione del mandato di cattura è *obbligatorio* per il titolo del reato, l'art. 260 non sarebbe applicabile, mentre lo sarebbe nel caso di emissione *facoltativa*.

Ed, allora, se il giudice ha la facoltà di emettere o meno il mandato, perchè creare, con l'art. 260, delle possibilità di errori e di apparenti ingiustizie? È naturale che, anche senza l'art. 260, il giudice, tenendo conto delle circostanze del fatto e delle qualità morali del colpevole, può o meno emettere il mandato di cattura. Ciò trova conferma nell'ultimo capoverso dell'art. 254, nel quale è detto che il giudice, per decidere se debba avvalersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali e sociali delle persone e delle circostanze del fatto.

DELLA CUSTODIA PREVENTIVA (art. 270).

Poichè dal capoverso 1° dell'art. 270 pare che il giudice possa provvedere alla scarcerazione solo in seguito a richiesta del P. M. o dello imputato, sarebbe opportuno aggiungere, alla prima parte dello articolo, la frase « *anche di ufficio* », essendo evidente che, trattandosi della libertà personale di un cittadino, non sia necessaria alcuna richiesta perchè il giudice provveda a ristabilire l'ordine giuridico turbato dall'illecita detenzione. È vero che, anche per la concessione della libertà provvisoria, il Progetto fa l'obbligo della presentazione della domanda da parte dell'interessato, ma se tale richiesta può giustificarsi per la concessione della libertà provvisoria, non può accettarsi per l'escarcerazione eseguita dal giudice nei casi in cui il fatto non sia stato commesso dall'imputato, o che il titolo del reato non consenta mandato di cattura.

ATTRIBUZIONE DELLE SPESE DI CUSTODIA PREVENTIVA (art. 275).

L'onere da parte dell'imputato e dei suoi eredi di pagare le spese di custodia preventiva colpirebbe, più che il reo stesso, la sua famiglia, la quale, il più delle volte, è vittima del reo, col quale non è stata solidale nel delitto. Si verrebbe, così, ad infierire sopra tutto contro innocenti, già indirettamente danneggiati dal reato.

Si dovrebbe, perciò, limitare il diritto al prelevamento delle spese per la custodia preventiva sulla paga per il lavoro eseguito dal detenuto nelle carceri.

CONDIZIONI GENERALI PER LA LIBERAZIONE DEI DETENUTI (art. 277).

La seconda parte dell'articolo non è chiara.

È naturale che non possa essere ordinata la liberazione del detenuto se la detenzione debba continuare per altro reato. Ed, anche per questo caso, sarebbe opportuno aggiungere « *per il quale sia stato emesso mandato di cattura, o sia stata ordinata l'esecuzione della sentenza a pena detentiva* ».

Ma non ci sembra giusto impedire la liberazione perchè sia solamente *prevedibile* una misura di sicurezza preventiva; nè pare che, in materia così delicata come quella che si riferisce alla libertà dello imputato, sia opportuno usare un termine generico come la locuzione: « *altra causa* ».

DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA (atr. 278).

Notasi una contraddizione tra l'art. 276 e l'art. 280.

Poichè, mentre nell'art. 276 si dice che non può concedersi la libertà provvisoria con la sentenza di condanna a pena detentiva, nell'art. 280 si afferma che, qualora la domanda sia presentata nelle conclusioni finale del dibattimento, provvede con la *sentenza* il Pretore, il Tribunale ecc.: E, continuando, si aggiunge: « *i provvedimenti concernenti la libertà provvisoria, quando non siano dati con la sentenza determinativa del giudizio, sono deliberati in Camera di consiglio mediante ordinanza* ».

Essendo evidente la contraddizione, si fa voto per l'abolizione della prima parte dell'art. 276 anche perchè non si vede per quale ragione il giudice, che può concedere la libertà provvisoria prima della sentenza, non possa poi farlo con questa, quando, per la esaurita istruzione scritta ed orale, avrebbe maggiori elementi per giudicare se il detenuto sia meritevole o meno del beneficio.

FACOLTÀ D'IMPUGNAZIONE DELLE ORDINANZE SULLA LIBERTÀ PROVVISORIA (art. 281).

Mentre si considera il P. M. *parte* e gli si dà il diritto di impugnare l'ordinanza che decide sulla libertà provvisoria, tale diritto si nega all'imputato. È vero che l'imputato ha la facoltà di riproporre la domanda, ma, in pratica, avviene che la nuova proposta, il più delle volte, dev'essere decisa dallo stesso magistrato che l'ha una prima volta rigettata, laddove, con l'appello, sarebbe investito altro giudice,

che, più serenamente, potrebbe pronunziare sulla convenienza della concessione del chiesto beneficio.

Sarebbe, perciò, consigliabile attribuire anche all'imputato lo stesso diritto di impugnazione.

FACOLTÀ DEL P. M. NELL'ISTRUZIONE FORMALE (art. 304).

Le facoltà del P. M. nella istruzione formale appaiono eccessive.

Bisognerebbe, per equità, riconoscere tali diritti anche al difensore, il quale — soprattutto dopo l'attuale ordinamento e la rigorosa sorveglianza sugli albi professionali — può, e deve, meritare maggiore fiducia dal legislatore.

Questo Sindacato, anzi, sperava che, con il nuovo codice di procedura penale, fosse scomparso un sistema che, nella pratica giudiziaria, è apparso inadatto ai nuovi tempi e ragione solo di lungaggini nelle istruttorie. Si intende parlare del cosiddetto « *segreto istruttorio* ».

Se l'avvocato si considera quale cooperatore del giudice, al fine della ricerca della verità — S. E. Turati ebbe a definire l'avvocato fascista « *ausiliare della giustizia* » —, invece di ritenerlo, con mentalità gretta e superata, il complice dell'imputato, intento solo a fuorviare la giustizia per liberare un colpevole; non si vede perchè lo si debba escludere totalmente dalla fase più importante della processura, qual'è quella dell'istruttoria. Chi ha pratica di giudizi penali sa che, molte volte, posizioni intricate, lacune, che sembrano incolmabili, sono, dall'avvocato intelligente ed onesto, risolte col fornire notizie o chiarimenti attinti a fonte sicura e controllabile, che, il più delle volte, è lo stesso imputato.

Quante volte l'avvocato, apprendendo dal processo la gravità delle prove di colpevolezza raccolte contro il proprio cliente, ha consigliato costui a confessare il delitto!

Ma la voce esile, e forse solitaria, di questo Sindacato non avrà, certo, la fortuna di giungere là dove potrebbe essere esaudito il suo voto.

DELLE ISPEZIONI E DEGLI ESPERIMENTI GIUDIZIALI (art. 310).

Fra gli istituti che, maggiormente, hanno subito trasformazione nel Progetto, è indubbiamente quello delle perizie nel periodo istruttorio.

In verità, si è troppo semplificato questa fonte di prova, il più delle volte decisiva nei giudizi penali. Tale semplificazione sarebbe forse stata opportuna solamente nell'istruzione sommaria, anzicchè in quella formale, che, per l'indole sua propria, si attiene sempre a reati più gravi. Ritiene, questo Sindacato, che, per lo meno, non si sarebbe dovuto lasciare all'arbitrio del giudice — il più delle volte assillato dalla necessità di istruire celeramente, e contemporaneamente, diversi processi — la scelta di nominare uno solo o più periti.

Più prudente, per una maggiore sicurezza di verità, sarebbe stato prescrivere tassativamente che, nella istruzione formale, fossero chiamati a dare il loro parere due tecnici, conservando, in caso di dissenso, tra la nomina di un terzo perito. Questi, ad evitare lungaggini, potrebbe essere nominato dallo stesso giudice istruttore, invece che dal presidente del tribunale.

È giusto che tutti debbano avere illimitata fiducia nel giudice, il quale non può avere altro interesse che la ricerca

della verità: ma non si può pretendere che si debba nutrire la stessa cieca fiducia nei periti. Basterebbe, a scuotere tale fiducia, la sola statistica di errori grossolani in cui sono caduti moltissimi di essi.

Tale mancanza di garanzia è aggravata dal fatto che la difesa non solo non ha il diritto di assistere agli esperimenti ed alle perizie, ma quanto ha la sola possibilità di nominare un consulente tecnico, al quale non è neppure concesso il diritto dell'osservazione diretta sulle cose da periziare, essendo questa subordinata alla concessione del giudice.

Si può anche ammettere che il perito di parte, il più delle volte, abbia lo scopo di favorire l'imputato — sottoscrivendo, così, quanto si dice nella Relazione — ma è la stessa Relazione che afferma essere il perito una specie di giudice tecnico, un consulente del giudice, e gli conferisce, così, quell'importanza che merita per la sua delicata funzione.

Ed, allora, se così è, perchè non nominare due periti di ufficio, invece di uno solo, in tutte le perizie fatte col rito formale? Perchè ritenere ciò una garanzia per l'imputato (e basterebbe anche solo questo!) e non piuttosto una garanzia per la verità, che deve presidiare ogni istruttoria giudiziaria?

Nè ci sembra equo il disconoscere all'imputato il diritto di farsi rappresentare negli esperimenti e nelle perizie dal proprio difensore. Si dice, e con ragione, che il giudice è sufficiente garanzia per tutti. Ma la presenza del difensore non è consigliata dal timore che il giudice possa violare la legge o falsare circostanze a danno dell'imputato. Il principio è diverso: è lo stesso per il quale viene richiesta la presenza del difensore all'orale dibattimento. Anche in quella fase, portando il principio alle estreme conseguenze, si potrebbe

sostenere, come per le perizie, che, essendo sufficiente garanzia il giudice o i giudici di merito, è inutile ogni difesa dell' imputato.

È dal cozzo di due tendenze, dall'assistenza e dallo sforzo di due intelligenze, egualmente fedeli alla legge ed incapaci di tradire la verità, che può venire maggiore luce, o, per lo meno, essendo umano l'errore, maggiore garanzia di verità.

Se, d'altronde, il giudice fosse sufficiente garanzia, e, solo per questo, si fosse esclusa la presenza del difensore negli esperimenti e nelle perizie, perchè si è dato il diritto al pubblico ministero — che lo stesso legislatore ha definito *parte* — di intervenire nelle perizie, di formulare quesiti, di fare domande e riserve?

Questo Sindacato, poi, è di avviso di conservare il diritto di ricusa, con specificazione dei motivi, del perito nominato dal giudice. Tale riconoscimento si impone specialmente dopo la semplificazione del sistema di indagini generiche, attuata nel Progetto, e la veste assai secondaria che il consulente tecnico, nominato dall' imputato, viene ad assumere.

Nè vale obiettare che il giudizio del perito non è per il magistrato vincolativo, essendo evidente che interesse supremo della giustizia è quello di ottenere la maggiore serenità in qualunque individuo concorra, comunque, all'adempimento della sua funzione.

SANATORIA DELLE NULLITÀ INCORSE NELLA ISTRUZIONE (art. 379).

Tale disposizione è eccessiva.


Non la legittima il desiderio di rendere più spediti e celeri i giudizi – sempre subordinabile, del resto, alla più vigile e rigorosa tutela dei diritti della parte – in quanto a tale finalità già provvedono l'art. 441, limitando il tempo di discussione degli incidenti, e l'art. 442, imponendone la trattazione in unico contesto. Il termine, inoltre, è troppo esiguo, e, nella pratica, riuscirebbe inadeguato, oltre che per la durata, pel suo momento iniziale. Diverrebbe impossibile ad un difensore, che avesse un numero anche non eccessivo di cause, di adempiere, con la serenità che l'altezza delle sue mansioni impone, allo espletamento del suo dovere.

ISTRUZIONE SOMMARIA: CASI IN CUI SI PROCEDE PER CITAZIONE DIRETTA (art. 392).

Fra i casi per i quali il Procuratore del Re può procedere con le norme dell'istruzione sommaria, vi è anche quello in cui « *la prova sia evidente* ».

Poichè, nella prima parte dell'articolo, si è contemplato anche il caso di confessione dell'imputato, bisogna desumere che, nel capoverso, si intende dire: quando la prova sia evidente, malgrado che l'imputato si sia protestato innocente.

Ora, tale espressione, davvero troppo generica ed elastica, può dar luogo a gravi inconvenienti, sia per la possibilità di disparate interpretazioni, sia per l'influenza che l'applicazione di tale norma potrebbe esercitare sul giudice. Epperò, si esprime parere per l'abolizione del capoverso.





LIBRO III.

Del giudizio.

Il Progetto, indubbiamente, migliora la struttura tecnica del giudizio, dettando norme chiare e precise sia intorno agli atti preliminari, sia a quelli che si riferiscono alla celebrazione del dibattimento.

Così pure introduce alcune innovazioni, che vanno, senz'altro, accettate: come, ad esempio, il proscioglimento prima del dibattimento quando sussista una causa per la quale risulti che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita (art. 424); la maggiore solennità conferita al giuramento, e l'estensione dell'obbligo del giuramento stesso al denunciante, querelante o parte civile, quando sia testimone del fatto (art. 452); l'assoluzione per perdono giudiziale (art. 584); l'uso della stenografia, al quale potrebbe essere abbinato quello della dattilografia.

LETTURE VIETATE (art. 468).

Il divieto della lettura di informazioni sulle voci correnti nel pubblico non può subire un'eccezione per quelle provenienti da pubbliche autorità, come statuisce l'art. 468, giacchè si verrebbero ad introdurre nel giudizio, per il tramite delle autorità periferiche — non sempre spassionate — quelle « *voci correnti* » dettate da inconfessabili interessi, da odî, da rancori, da situazioni locali, che, saviamente, il legislatore ha voluto tener lontano dalla solennità del giudizio, per non turbarne la serenità e l'obbiettività.

DISCUSSIONE FINALE (art. 472).

La limitazione orale delle discussioni dei difensori e la costrizione a terminare un'arringa nella stessa udienza in cui è stata iniziata, ci sembrano provvedimenti eccessivi, che vanno opportunamente temperati, armonizzando la lodevole finalità della speditezza dei giudizi con il decoro della classe forense e con gli interessi della difesa. Si renda, se necessario, più rigorosa la legge professionale; si aumenti il controllo degli organi di classe; ma non si trasformi il difensore in un automa che parli o taccia a seconda di una tirata di fili, più o meno opportuna, da parte del Presidente.

Se l'intento del legislatore, nel dettare la disposizione in esame, è stato di impedire le lamentevoli, noiose ed inutili lungaggini, le fioretture rettoriche, gli sconfinamenti in tutti i campi dello scibile, cui, purtroppo, si abbandonano alcuni difensori — sempre più pochi, in verità — a ciò deve essere sufficiente l'autorità moderatrice del Presidente, che, pur senza avere l'orologio alla mano, può impedire le diva-

gazioni e circoscrivere il dibattito alle quistioni sostanziali che presenta la causa.

Chè se, poi, suo intento fu quello di impedire lo ostruzionismo giudiziario, a ciò meglio si provvederebbe allargando la sfera delle incompatibilità professionali, col vietare l'esercizio dell'avvocatura a coloro che ricoprono pubbliche cariche.

SANATORIE DELLE NULLITÀ INCORSE NEL DIBATTIMENTO (art. 475).

Non è accettabile, infine, questa disposizione — con la quale si stabilisce che le nullità verificatesi nel dibattimento sono sanate se la parte interessata non le abbia fatto rilevare immediatamente dopo che si sono verificate — giacchè, nella pratica, avviene che tali nullità — o a causa della concitazione connessa alle vicende del dibattimento, o a causa di deficienza dell'opera del difensore, il che si verifica specialmente nei giudizi pretoriali e nelle difese di ufficio — non sono avvertite, se non molto tardi, dalla parte, alla quale, invece, si potrebbe fare obbligo di dedurle, a pena di decadenza, nei motivi di appello.

DEL GIUDIZIO SULLE IMPUGNAZIONI: EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'APPELLO: RIFORMA IN PEGGIO (art. 570).

Per quanto riguarda la *reformatio in peius* — perfettamente consapevole dei precedenti legislativi e delle discussioni dottrinali circa l'effetto devolutivo dell'appello — questo Sindacato ritiene che le ragioni addotte nella Relazione al

Progetto per giustificare l'introduzione della « *riforma in peggio* » non siano del tutto convincenti.

Non le sorregge nè il principio di stretta legalità, nè quello di opportunità. Infatti se, a prima vista, può sembrare rigorosamente logico che l'appello, anche del solo condannato, debba investire il giudice della intera cognizione della causa, sia per riguardo al carattere intrinseco della giustizia penale — cui repugna che il Magistrato possa pronunciare, con limitazione preordinata, sentenze contrarie alla sua coscienza — sia per riguardo all'interesse pubblico — che esige la riparazione di ogni ingiustizia, anche indipendentemente dalla attività delle parti — sia per riguardo allo ostacolo che il divieto pone al raggiungimento dello scopo della pena e delle sanzioni penali — che è quello della riadattabilità del delinquente alla vita sociale — a ben guardare, invece, non solo tali inconvenienti non sussistono, quanto vi sono importanti ragioni giuridiche e pratiche che consigliano di mantenere il divieto.

Pervero, il divieto della *reformatio in peius* sull'appello del solo condannato è una conseguenza del principio fondamentale del processo accusatorio e muove dall'alto e pratico concetto tramandatoci dalla sapienza dei nostri maggiori: *quod favore alicuius constitutum est, non potest in eius perniciam retorquere*.

Il principio di accusa importa che il giudice non debba nè possa sostituirsi, con iniziativa che ne altera il carattere, al P. M., il quale abbia prestato acquiescenza alla sentenza; e il principio di opportunità ammaestra che l'uso di questo rimedio giuridico sarebbe grandemente paralizzato, se, sull'appello del solo condannato, fosse dato aumentare la pena, poichè il timore di una pena più grave indurrebbe i condannati a rinunciarvi. Ciò è così vero che la maggior parte

di coloro che propugnano la *reformatio in peius* sono principalmente mossi dall'intento di infrenare l'abuso degli appelli. Ottimo intento, che bisognerebbe realizzare senza correre il pericolo di impedirne l'uso e far passare in giudicato sentenze intrinsecamente non conformi a giustizia.

Nè, d'altra parte, l'abolizione del divieto può sostenersi affermando la necessità di eguagliare le conseguenze dell'appello del condannato a quelle dell'appello del P. M., giacchè non solo ben diversa — come ognuno vede — è la situazione giuridica delle parti, quanto risponde ad un evidente principio di equità che, in occasione del secondo giudizio determinato dall'appello del P. M. e diretto a ridurre maggiormente i limiti di libertà e i diritti del condannato, costui possa riproporre le ragioni già sostenute nel primo giudizio.

Non è, dunque, per vano sentimentalismo o per ossequio a vieti principî che viene respinto il sistema della *reformatio in peius*, ma per un vivo senso della misura, per il desiderio di non creare ostacoli ai gravami ammessi dal legislatore, per l'elevato intento di vedere ogni decisione, che reca sacrificio ai diritti soggettivi del cittadino, rigorosamente e ripetutamente vagliata, senza che altre preoccupazioni possano ostacolarne il cammino.

Per infrenare il dilagare delle impugnazioni e per evitare che queste abbiano l'unico scopo di guadagnar tempo, si potrebbe ricorrere ad altri provvedimenti: riprendere, cioè, in esame la proposta « *transattiva* » fatta dalla Commissione del Senato nella redazione del vigente codice di procedura, con la quale, anzichè modificare la disposizione di legge che regola l'effetto devolutivo dell'appello, consigliavasi di consentire al P. M. presso il giudice di appello una maggiore latitudine nella iniziativa delle impugnazioni, facultan-

dolo ad interporre gravame nel momento in cui è posto in grado di esaminare appieno gli atti del procedimento. Si potrebbe, inoltre, demandare al giudice, che pronunciò la sentenza impugnata, di ordinarne, in Camera di consiglio, la esecuzione se i motivi non siano stati presentati nei termini e modi prescritti, o se siano solo genericamente accennati.

DEL RICORSO PER CASSAZIONE (art. 535 e segg.).

Tra le disposizioni riflettenti il ricorso per cassazione va rilevato:

1. Nell'art. 541, ove si statuisce l'inammissibilità del ricorso, se anteriormente al giorno stabilito per la discussione l'imputato non si sia costituito in carcere, è consigliabile sopprimere l'inciso: « *o non si sia posto a disposizione dell'Autorità* ».

Pervero, mentre non è chiaro a quale autorità bisognerebbe rivolgersi, si aprirebbe la via a possibili sperequazioni, per cui si potrebbero avere casi di encomiabile sollecitudine nell'inviare i condannati allo stabilimento penale ove debbono espiare la pena, e, viceversa, casi di deplorabile ritardo.

2. La sentenza del giudice di rinvio (art. 552) dovrebbe essere dichiarata impugnabile non solo per i punti non decisi dalla Corte di Cassazione, ma anche in caso di ribellione, giacchè è possibile che il giudice di rinvio non s'uniformi alla decisione della Corte.

3. Eccezionalmente grave appare la condanna, in caso di rigetto, ad un'ammenda da 500 a 5 mila lire, della parte privata che ha proposto il ricorso (art. 535). La convenienza

di ricorrere per cassazione è affidata più al criterio dell'avvocato che alla determinazione della parte, non trattandosi di una valutazione di fatto, ma di una valutazione puramente giuridica: sicchè non sembra logico che la parte debba rispondere di un erroneo consiglio ricevuto dal proprio legale e debba sottostare, oltre al pagamento delle spese, anche ad una penalità, come un *improbus litigator*.

Nè, d'altronde, può farsi colpa a chicchessia della definizione o interpretazione, sia pure erronea o contraria all'opinione della Suprema Corte, di una specie o di una disposizione di legge.

Se, in un fatto, il ricorrente, o chi per lui, avrà visto configurata una appropriazione indebita e la Corte riterrà, invece, trattarsi di furto, non pare che questa diversità di apprezzamento, strettamente giuridico, e che porta al rigetto del gravame, possa giustificare la sanzione in esame, la quale, se mantenuta, ridurrà a ben pochi i ricorsi per Cassazione, con la inevitabile e dannosa conseguenza di limitare, se non addirittura impedire, la interpretazione critica delle leggi attraverso i giudicati della Corte regolatrice, e la elaborazione di nuove concezioni dottrinali, attraverso le discussioni ed i commenti dei giuristi.

4. I motivi adottati, infine, per la abolizione della *reformatio in peius* in sede di appello valgano per il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione (art. 550).

DELLA REVISIONE (art. 559 e segg.).

Aderiamo, incondizionatamente, all'obbligo fatto al giudice di rinvio per revisione di assolvere soltanto per motivi che escludano che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso, e che, in ogni altro caso, debba confermare la sentenza di condanna. Invero, non si concepisce la utilità e la possibilità di un giudizio di revisione se non debba sfogare nella dichiarazione di innocenza assoluta o nella conferma del precedente giudicato.

Il Progetto, peraltro, continua nel mantenere il carattere di soccorso alla riparazione pecuniaria a favore del riabilitato impossidente, e non colma la lacuna, già lamentata nell'attuale codice, circa il modo nel quale il riabilitato possa entrare in possesso della somma attribuitagli a titolo di riparazione.

Sarebbe, invece, desiderabile che la riparazione venisse considerata come un obbligo derivante da quel vincolo di solidarietà sociale verso il quale va appunto estendendosi il limite dei doveri dello Stato.

Come pure si dovrebbe evitare la lunga e costosa procedura, oggi necessaria, per conseguire la somma assegnata in riparazione, per cui devesi presentare ricorso al Ministro della Giustizia che vi provvede mediante decreto; mentre, invece, si potrebbe stabilire, con opportune aggiunte alla tariffa penale, che, pel pagamento di detta somma, provveda il giudice competente, con emissione di mandato.



LIBRO IV.


Dell' Esecuzione.

Se il Codice penale conterrà la suprema ed irreparabile sanzione della *pena di morte* è indubitato che le progettate disposizioni, che dovranno regolarne l'esecuzione, sono informate ad encomiabili criteri di prudenza. Tali non ci sembrano quelle relative alla confisca dei beni: questa, infatti, pur essendo detta *pena accessoria*, riproduce la vecchia *interdictio aquae et igni* e dovrebbe, quindi, essere circondata da migliori garanzie e riconoscere al condannato ed alla di lui famiglia il diritto agli alimenti.

Con esatto criterio giuridico, si propone l'abolizione della remissione privata della pena, di cui all'art. 584 del codice vigente, e la riabilitazione di diritto. Per vero, esauritosi il procedimento penale, il privato non può avere alcuna ingerenza in quello che è un fatto di esclusivo interesse sociale, e cioè l'esecuzione della condanna; così pure è illogica una riabilitazione che possa verificarsi per l'automatico decorso del tempo, quando, invece, il *rilevamento morale* – come giustamente osserva il Manzini – è sempre un fatto da essere provato.

MISURE DI SICUREZZA (art. 644 e segg.).

Questa parte del Progetto appare organizzata in modo sapiente. Pur trattandosi di materia regolata *ex novo*, il provvido legislatore nulla ha tralasciato perchè le norme siano chiare, precise, complete. Il che è tanto più importante in quanto le misure di sicurezza escono dal campo giurisdizionale, per entrare in quello amministrativo.



LIBRO V.

Della estradizione.

Le innovazioni portate dal Progetto alla procedura dell'estradizione consistono specialmente nel sottoporre alle determinazioni del potere esecutivo le decisioni dell'autorità giudiziaria, la quale è chiamata in tale delicatissima materia ad esprimere soltanto un parere, che, per eufemismo, è chiamato sentenza.

In conformità, inoltre, di tale principio non sarà più il consigliere delegato della Sezione di accusa a verificare le condizioni dell'emissione del mandato di cattura o ad emetterlo, ma il rappresentante del P. M. su richiesta del Ministero della Giustizia.

Messa su tale binario la procedura di estradizione, non si vede la necessità di consentire il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Sezione di accusa. Più semplicemente, si potrebbe stabilire che la estradizione è concessa dal Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'autorità giudiziaria.

